

CAPITOLO II
STRUTTURA E REGOLE DI COMPILAZIONE
DELLA RILEVAZIONE MENSILE
E DELLE RILEVAZIONI *INFRAMENSILI*



SEZIONE 1

PRINCIPI GENERALI DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Natura dei rischi censiti

La Centrale dei rischi raccoglie informazioni nominative concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela (cc.dd. "posizioni di rischio").

In particolare, sono oggetto di segnalazione mensile i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.

L'obbligo di segnalazione sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato; è fatta eccezione per le filiali estere di intermediari italiani, le quali segnalano solo i rapporti in essere nei confronti della clientela residente in Italia.

Le informazioni richieste mensilmente, ad eccezione di quelle relative ai dati di flusso e ai saldi medi, devono essere riferite alla situazione in essere l'ultimo giorno del mese di riferimento.

2. Intermediari segnalanti

L'ente tenuto alla segnalazione alla Centrale dei rischi è l'intermediario titolare del credito, anche nell'ipotesi in cui lo stesso si avvalga, nella gestione del rapporto creditizio, di altro intermediario quale mandatario.

In caso di finanziamenti concessi con fondi ricevuti da altri intermediari, i quali non restano esposti nei confronti dei clienti, la segnalazione deve essere effettuata dall'intermediario che instaura i rapporti di credito in nome e per conto proprio.

Per le operazioni che confluiscono nella categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi* l'intermediario è tenuto alla segnalazione anche se non è titolare del credito.

RINVII

- Per le tipologie di intermediari sottoposti agli obblighi segnaletici di Centrale dei rischi (intermediari segnalanti), cfr. cap. 1, sez. 1, par. 5.



3. Intestazione delle posizioni di rischio

Intestatarî delle posizioni di rischio possono essere:


- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- gli organismi che, pur sprovvisti di personalit  giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile. Rientrano in questa fattispecie le societ  di persone, le societ  di fatto, le associazioni non riconosciute e, distintamente, le sezioni periferiche di queste ultime;
- le cointestazioni, ossia l'insieme di pi  soggetti cointestatarî di uno o pi  rapporti (le posizioni di rischio intestate alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle intestate ai singoli soggetti che ne fanno parte);
- i fondi comuni d'investimento.

Vanno considerati i seguenti casi particolari:

- fidi concessi a un soggetto con possibilit  di utilizzo da parte di un terzo; se quest'ultimo non assume alcuna responsabilit  nei confronti dell'intermediario, la posizione di rischio deve essere integralmente segnalata a nome del soggetto che risulta intestatario del rapporto di credito;
- fidi concessi a un soggetto per ordine o incarico di un terzo; in caso di finanziamento concesso al beneficiario e garantito dall'ordinante, la segnalazione va effettuata a nome del primo e l'impegno dell'ordinante va segnalato fra le garanzie ricevute; se invece il beneficiario non assume alcuna responsabilit  diretta nei confronti dell'intermediario, la posizione di rischio deve essere intestata all'ordinante;
- fidi concessi a una persona poi deceduta; la posizione di rischio va segnalata a nome del soggetto (o dell'eventuale cointestazione) che subentra nella posizione debitoria del "de cuius". Se l'eredit  non   stata accettata ovvero   stata accettata con beneficio d'inventario, la posizione di rischio deve essere mantenuta in capo al soggetto defunto;
- fidi concessi ad un'impresa familiare (art. 230 bis c.c.); i rischi vanno imputati al titolare della impresa stessa.

Devono essere intestati ad un unico soggetto i finanziamenti concessi:

- ad una persona fisica a titolo personale e in qualit  di titolare di una o pi  ditte individuali;



- al debitore originario e agli organi di procedure concorsuali;
- a persone giuridiche con sede legale in Italia e a loro sezioni periferiche, organi, filiali, ripartizioni territoriali ovunque ubicati; tale principio vale anche per i fidi concessi a intermediari italiani e a loro filiali estere;
- a persone giuridiche con sede legale all'estero e a loro sezioni periferiche, organi, filiali, ripartizioni territoriali estere.

Viceversa, devono essere segnalati distintamente i fidi concessi a persone giuridiche con sede legale all'estero e quelli concessi a loro sedi secondarie in Italia.

RINVII

- Per le modalità di segnalazione dei fidi plurimi, cfr. cap. II, sez. 1, par. 6.


4. Modello di rilevazione dei dati

Gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei rischi i rapporti (di credito/di garanzia) relativi a ciascun cliente aggregandoli secondo il previsto modello di rilevazione dei dati.

Il modello è articolato in quattro *sezioni* completate da una quinta sezione informativa contenente alcuni dettagli aggiuntivi. Nell'ambito delle sezioni, le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in "*categorie di censimento*".

In particolare:

- la sezione "**crediti per cassa**" è suddivisa in cinque categorie di censimento (*rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze*);
- la sezione "**crediti di firma**" è suddivisa in due categorie di censimento (*garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*);
- le sezioni "**garanzie ricevute**" e "**derivati finanziari**" prevedono ciascuna un'unica categoria di censimento;
- la **sezione informativa** è suddivisa in otto categorie di censimento (*operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool - totale, crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti, sofferenze - crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi*).



Le posizioni di rischio sono classificate mediante qualificatori – le cc.dd. *variabili di classificazione* – che ne specificano ulteriori caratteristiche e vanno valorizzate nelle *classi di dati* che identificano la tipologia di importo (“accordato”, “accordato operativo”, “utilizzato”, “saldo medio”, “valore garanzia”, “importo garantito”, “valore intrinseco” e “altri importi”).

Gli importi sono segnalati in unità di euro e vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all’unità superiore i decimali maggiori o uguali a 50 centesimi.


Le operazioni in valuta devono essere controvalorizzate in euro ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d’Italia attraverso circuiti telematici (Reuter, Telerate, etc.).

5. Soglie di censimento

Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all’intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d’investimento):

- il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a 30.000 €;
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall’intermediario è d’importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €;
- la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €;
- l’importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €;
- la posizione in sofferenza viene integralmente passata a perdita⁶¹;
- l’intermediario ha ceduto a terzi crediti non in sofferenza per un valore nominale pari o superiore a 30.000 €;

⁶¹ Il valore delle perdite deve essere pari o superiore a 250 €.



- l'intermediario ha ceduto a terzi crediti in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €.

Ai fini del calcolo delle soglie di censimento, gli intermediari – con riferimento al medesimo cliente – devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale e estera.

RINVII

- Per le modalità di rilevazione del passaggio a perdita dei crediti, cfr. cap. II, sez. 2, par. 5.5.

6. Fidi plurimi

È definito plurimo il fido concesso a una pluralità di soggetti che non rispondono solidalmente dei rispettivi utilizzi.

Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo relativo a ciascun cliente occorre far riferimento alla ripartizione del fido prevista nella delibera di concessione. Ove gli utilizzi di un soggetto superino, in quanto il contratto lo consenta, la quota a lui originariamente attribuita, l'accordato degli altri soggetti si riduce di conseguenza.

Qualora sia stabilito solo l'affidamento complessivo senza prevedere la ripartizione dello stesso fra i singoli soggetti, le segnalazioni vanno effettuate adeguando l'accordato e l'accordato operativo all'utilizzato di ciascuno. L'eventuale margine disponibile o sconfinamento deve risultare a nome del soggetto ritenuto prevalente dall'intermediario segnalante. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, il margine disponibile o lo sconfinamento devono essere ripartiti tra gli interessati proporzionalmente al fido utilizzato.

Analogamente, l'importo garantito deve essere ripartito fra i diversi soggetti in modo da far emergere le eventuali incapienze delle garanzie reali nella segnalazione di pertinenza del soggetto prevalente, se questi è individuabile. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, l'incapienza deve essere distribuita fra i diversi beneficiari in ragione della misura degli utilizzi di ciascuno di essi.

7. Fidi promiscui

Sono definiti promiscui i fidi che possono essere utilizzati con modalità⁶² diverse.

⁶² Le modalità di utilizzo possono ricadere in categorie di censimento diverse o nella stessa categoria di censimento, distinte da una o più variabili di classificazione.



Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo occorre far riferimento in primo luogo alle indicazioni contenute nella delibera di fido che può specificare l'ammontare o il limite massimo di fido concesso in relazione a ciascuna modalità di utilizzo. In assenza di tali indicazioni, l'accordato e l'accordato operativo vanno distribuiti secondo l'utilizzato dei diversi rapporti cui si riferisce la linea di credito.

Se il fido è utilizzato parzialmente (o non presenta alcun utilizzo) oppure è utilizzato in misura superiore all'accordato operativo, il margine disponibile o lo sconfinamento devono emergere in corrispondenza della categoria di censimento e della combinazione delle variabili di classificazione che presenta il maggior grado di rischiosità.

Ai fini dell'attribuzione dell'accordato e dell'accordato operativo alle diverse categorie di censimento, si fa presente che di norma:

- i crediti di firma sono considerati meno rischiosi di quelli per cassa;
- i crediti per cassa seguono l'ordine di rischiosità crescente delle categorie di censimento previste dal modello di rilevazione dei rischi.


Soluzioni analoghe devono essere adottate affinché emergano eventuali incapienze delle garanzie reali che assistono i fidi promiscui. In particolare, il controvalore dell'importo garantito va ripartito – anche nell'eventualità che la garanzia assista crediti di firma – in modo da far risultare l'incapienza nella categoria di censimento caratterizzata da maggior rischiosità. Indipendentemente dalla distribuzione dell'importo garantito, per tutti i rapporti coperti dal fido promiscuo deve essere comunque specificata la tipologia della garanzia.

8. Cessazione della segnalazione

La segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando:

- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi⁶³;

⁶³ L'obbligo di segnalazione ricade sul cessionario se è un intermediario partecipante alla Centrale dei rischi.



- i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;
- il credito è interamente prescritto (art. 2934 e seg. c.c.). I crediti prescritti non devono essere più segnalati a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui la prescrizione è maturata⁶⁴;
- il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 L.F.)⁶⁵.

⁶⁴ La diffida stragiudiziale del debitore volta ad ottenere la prescrizione non comporta necessariamente la cessazione della segnalazione ove l'intermediario non concordi.

⁶⁵ Gli intermediari che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare del soggetto esdebitato o, pur avendola presentata, non sono stati ammessi, dalla data del decreto di esdebitazione non devono segnalare l'intero importo del credito vantato ma un importo pari alla percentuale che i creditori concorsuali di pari grado hanno conseguito in sede fallimentare. L'esdebitazione non si estende agli eventuali garanti del soggetto esdebitato; pertanto, estintosi il rapporto principale per effetto dell'esdebitazione, i crediti ancora vantati nei confronti dei garanti devono essere segnalati tra i "crediti per cassa".



SEZIONE 2

CATEGORIE DI CENSIMENTO DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Crediti per cassa

1.1 Rischi autoliquidanti

Confluiscono nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela – diversa da intermediari – l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa⁶⁶. Il rapporto coinvolge, oltre all'intermediario e al cliente, anche un terzo soggetto debitore di quest'ultimo.

In particolare, devono essere segnalate le operazioni di:

- anticipo per operazioni di factoring⁶⁷;
- anticipo s.b.f.;
- anticipo su fatture;
- altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali;
- sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto;
- anticipo all'esportazione;
- finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
- prestiti contro cessione di stipendio o pensione;
- operazioni di acquisto di crediti a titolo definitivo.


Nella presente categoria devono inoltre essere convenzionalmente segnalati i prefinanziamenti di mutuo, anche se concessi dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo.

RINVII

- Per le regole riguardanti specifiche tipologie di operazioni nella rilevazione mensile, cfr. cap. II, sez. 6.

⁶⁶ Tale forma di controllo si realizza quando l'intermediario si rende cessionario del credito, ha un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti sono domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

⁶⁷ Ad esclusione degli anticipi per operazioni di factoring su crediti futuri.



1.2. Rischi a scadenza

La categoria di censimento *rischi a scadenza* include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.

Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate, fra l'altro, le seguenti operazioni:

- anticipazioni attive;
- anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring;
- aperture di credito in c/c dalle quali l'intermediario può recedere prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa;
- leasing;
- mutui;
- finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione comportanti l'assunzione di un rischio per l'intermediario;
- sconto di portafoglio finanziario diretto;
- prestiti personali;
- prestiti subordinati, solo se stipulati sotto forma di contratto di finanziamento;
- pronti contro termine e riporti attivi posti in essere senza l'intervento di una controparte centrale;
- altre sovvenzioni attive;
- operazioni in oro nella forma del prestito d'uso⁶⁸;
- operazioni relative alle "campagne acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64", alle "campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti" e alla "gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51", qualora il soggetto debitore non versi in stato di insolvenza;
- finanziamenti ai sensi della legge n. 190/2014, concessi ai datori di lavoro del settore privato (con meno di 50 addetti) per corrispondere alla richiesta dei dipendenti di aver liquidata in busta paga la quota maturanda di TFR;
- operazioni di cessione del quinto per la quota di rate trattenute dall'ATC e non ancora retrocesse.

1.3. Rischi a revoca

Nella categoria di censimento *rischi a revoca* confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.

⁶⁸ Nella segnalazione non devono emergere sconfinamenti dovuti alla fluttuazione della quotazione dell'oro; gli importi dell'accordato e dell'accordato operativo devono essere adeguati a quelli segnalati nell'utilizzato.



Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti* (c.d. insoluti).

La categoria di censimento non comprende i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi.

Non devono inoltre essere classificate tra i rischi a revoca le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti.


1.4. Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari

Nella categoria di censimento *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari* devono essere segnalati i crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a imprese in procedura concorsuale segnalate a sofferenza. Tale evidenza consente di distinguere le nuove risorse finanziarie erogate all'impresa in crisi dagli affidamenti in essere antecedentemente all'instaurarsi della procedura che figurano tra le sofferenze.

Sono segnalati nella categoria *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*, in ragione della prevedibilità, i finanziamenti concessi alle aziende in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia). Laddove, invece, essi siano riferiti ad aziende non classificate a sofferenza al momento dell'instaurazione del procedimento di prevenzione, tali finanziamenti vanno segnalati nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa secondo i criteri generali previsti dalla normativa.

Devono essere convenzionalmente segnalati nella presente categoria anche taluni affidamenti, concessi a soggetti in stato di insolvenza, per i quali sia stata specificamente consentita la segnalazione tra gli "impieghi vivi". In particolare:

- i crediti concessi a enti pubblici locali in stato di dissesto finanziario, qualora i crediti stessi attengano a una gestione distinta da quella soggetta a commissariamento;
- le operazioni relative alle "campagne di acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64", alle "campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti" e alla "gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51". Dette operazioni vanno segnalate nella presente categoria di censimento qualora l'intermediario segnali in sofferenza la rimanente esposizione nei confronti del debitore stesso ovvero, in assenza di altre linee di credito, lo ritenga in stato di insolvenza.



RINVII

- Per la segnalazione dei crediti concessi a soggetti sottoposti alle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia, cfr. cap. II, sez. 6, par. 19.2.

1.5. Sofferenze

Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle "sofferenze" le posizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento "*finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*".


Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati "*utilizzato*".

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate⁶⁹. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza.

La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatori versino in stato di insolvenza.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

⁶⁹ Analogamente a quanto stabilito nella Circ. n. 272/2008-Matrice dei conti - Voce 58007-Sofferenze.



L'informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare "negativamente" la posizione debitoria e non può essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. L'invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi.

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile.

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

La segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato.

RINVII


- Per la cessione dei crediti in sofferenza, cfr. cap. II, sez. 6, par. 6.
- Per la segnalazione di clienti beneficiari della sospensione dei termini prevista dall'art. 20 della legge n. 44/99, cfr. cap. II, sez. 6, par. 19.1.
- Per l'informativa ai clienti consumatori, cfr. cap. I, sez. 1, par 4.

2. Crediti di firma

La sezione *crediti di firma* comprende le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avalli, le fidejussioni e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi. La segnalazione dei crediti di firma va effettuata a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia.

I crediti di firma sono ripartiti in due categorie di censimento nelle quali confluiscono distintamente le garanzie che assistono operazioni di natura commerciale e quelle che sono rilasciate a copertura di operazioni di natura finanziaria. Ove non risulti possibile operare detta distinzione, il credito va attribuito per intero alla tipologia di operazioni alla cui copertura, secondo le valutazioni dell'intermediario, risulti in prevalenza destinata la garanzia.

Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria* devono essere segnalate distintamente, previa valorizzazione della variabile di classificazione *tipo garanzia*:



- le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti;
- le garanzie derivanti da operazioni di cessione di credito “pro solvendo”;
- le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR 19 luglio 2005, come integrata da successiva delibera del 22 febbraio 2006, la quale disciplina la raccolta del risparmio ai sensi dell’art. 11 del T.U.B.

Non sono oggetto di censimento le garanzie rilasciate con precostituzione dei fondi da parte del garantito e gli impegni assunti dall’intermediario sulla base di convenzioni o accordi – dei quali il garantito non sia formalmente a conoscenza – stipulati direttamente con altri enti.

Qualora la garanzia venga escussa con esito positivo, il credito che l’intermediario vanta nei confronti del soggetto garantito dovrà essere segnalato nella pertinente categoria dei crediti per cassa; contestualmente, non è più dovuta la segnalazione tra i crediti di firma.


3. Garanzie ricevute

Sono comprese nella categoria di censimento *garanzie ricevute* le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l’aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. In particolare devono essere segnalate, previa valorizzazione dell’apposita variabile di classificazione, le garanzie reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall’affidato (ad es. terzo datore di ipoteca); le garanzie personali di “prima istanza”; le garanzie personali di “seconda istanza”, la cui efficacia è condizionata all’accertamento dell’inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

Tra l’altro, confluiscono nella categoria di censimento:

- i contratti autonomi di garanzia;
- gli impegni assunti da consorzi o cooperative di garanzia nei confronti degli intermediari convenzionati a fronte dei finanziamenti concessi da questi ultimi alle imprese consorziate⁷⁰;
- le garanzie che assistono finanziamenti concessi da una filiale estera dell’intermediario a soggetti non residenti;
- le posizioni di pertinenza degli accollati, nei casi in cui il contratto di accollo di mutuo non preveda la loro contestuale liberazione;
- i patti di riacquisto stipulati nell’ambito di operazioni di locazione finanziaria qualora abbiano contenuto fideiussorio, cioè prevedano l’assunzione, da parte del fornitore del bene locato, del rischio di inadempimento dell’utilizzatore, indipendentemente dalla riconsegna e dalla stessa esistenza del bene locato;

⁷⁰ Sono escluse le garanzie cumulativamente rilasciate, entro un certo plafond, agli intermediari da parte delle imprese consorziate.



- le garanzie ricevute dai “Fondi di garanzia” (ad es. “Fondo di garanzia per le PMI” istituito con legge 23.12.1996, n. 662 e “Fondo di credito per i nuovi nati”, istituito con d.l. 29.11.2008, n. 185);
- le controgaranzie a prima richiesta;
- le garanzie reali rilasciate dai soci in favore delle società (di persone o di capitali) e da uno o più cointestatari a favore della cointestazione;
- i pegni rilasciati da terzi anche se costituiti su quote o azioni della società garantita.

Non formano invece oggetto di rilevazione:

- le garanzie rilasciate ex lege dalla Pubblica Amministrazione, automaticamente, al ricorrere di presupposti predeterminati (come, ad esempio, le garanzie che assistono i finanziamenti a sostegno dell'erogazione del TFR in busta paga previste dalla l. 190/2014);
- le garanzie che assistono operazioni diverse da quelle comprese nell'area di censimento della Centrale dei rischi;
- i contratti di assicurazione del credito.

La segnalazione deve essere effettuata a nome del soggetto che ha prestato la garanzia.

L'obbligo di segnalazione della garanzia sorge contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente; in tal caso la segnalazione decorre dal momento della effettiva acquisizione della stessa.

In caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento *garanzie ricevute* – indicando nello *stato del rapporto* “garanzia attivata con esito negativo” – fintanto che esiste il rapporto garantito. Nell'ipotesi in cui il rapporto garantito venga ad estinguersi ma l'intermediario vanta ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa.

Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito.

Conformemente ai principi generali, le garanzie personali rilasciate da una pluralità di garanti, solidalmente coobbligati, devono essere segnalate a nome della cointestazione degli stessi; ciò, anche se la garanzia è stata rilasciata con atti separati di identico tenore, per il medesimo importo e purché i garanti siano a conoscenza dell'identità degli altri coobbligati. Ove non ricorrano queste condizioni, le garanzie vanno segnalate a nome di ciascun garante per l'importo che il medesimo si è impegnato a garantire.



Nel caso di garanzie reali che insistono su un bene di proprietà di più soggetti, la segnalazione andrà imputata convenzionalmente alla cointestazione composta dai proprietari del bene. Ove il soggetto garantito sia uno dei comproprietari, egli dovrà figurare quale componente della contestazione garante.

RINVII

- Per la segnalazione delle garanzie che assistono finanziamenti erogati in pool, cfr. cap. II, sez. 6, par. 15.
- Per le garanzie che assistono i crediti commerciali acquisti nell'ambito di operazioni di factoring, cfr. cap. II, sez. 6, par. 1.

4. Derivati finanziari

Confluiscono nella categoria di censimento *derivati finanziari* i contratti derivati negoziati fuori borsa (c.d. *over the counter* - OTC) e le "operazioni con regolamento a lungo termine" posti in essere senza l'intervento di una controparte centrale⁷¹. Sono esclusi dalla rilevazione i derivati interni (c.d. *internal deals*).

Nella classe di dati *valore intrinseco* deve essere segnalato il fair value positivo dell'operazione, ovvero il credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione, al netto degli eventuali accordi di compensazione riconosciuti a fini prudenziali. Negli accordi di compensazione rientrano anche quelli del tipo *cross-product*, aventi cioè ad oggetto derivati finanziari e creditizi.

La segnalazione dei contratti di opzione oggetto di rilevazione deve essere prodotta dall'intermediario acquirente dell'opzione (c.d. *holder*) a nome del venditore dell'opzione (c.d. *writer*).

Nei derivati negoziati fuori borsa, la segnalazione delle garanzie eventualmente rilasciate dall'intermediario in favore del/i contraente/i segue i criteri generali previsti per i crediti di firma.

Le garanzie rilasciate dall'intermediario alle controparti centrali per il regolamento giornaliero delle operazioni negoziate sui mercati regolamentati non sono invece oggetto di censimento tra i crediti di firma. In caso di inadempimento del/i contraente/i all'obbligo di versamento dei margini (o di liquidazione delle posizioni) alla controparte centrale, l'intermediario che ha effettuato il regolamento giornaliero (o la liquidazione delle posizioni) deve segnalare il credito vantato nei confronti del/i contraente/i inadempiente/i tra i rischi a revoca.

⁷¹ Sono controparti centrali riconosciute la Cassa di Compensazione e Garanzia ovvero le controparti centrali aventi sede in uno Stato membro dell'UE che assicurino condizioni equivalenti.



La variabile di classificazione *divisa* deve essere valorizzata facendo riferimento alla valuta di denominazione dell'operazione (“euro” o “altre valute”).

5. Sezione informativa

5.1 Operazioni effettuate per conto di terzi

Confluiscono nella categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi* i finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata dalla circostanza che l'organo deliberante è esterno all'intermediario stesso il quale svolge, dietro pagamento di una provvigione o di una commissione forfettaria, esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento somme per conto dell'ente interessato.

L'eventuale assunzione di rischio, totale o parziale, da parte dell'intermediario nello svolgimento di tale servizio deve essere segnalata tra i crediti di firma nella categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*.

Confluiscono nella presente categoria di censimento anche i finanziamenti erogati dall'intermediario segnalante a valere su fondi di terzi in amministrazione, per la quota non comportante l'assunzione di rischio da parte dell'intermediario medesimo; la restante quota parte deve essere segnalata nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa.

In ogni caso non sono oggetto di segnalazione i finanziamenti erogati a valere su fondi di altri intermediari⁷².

L'importo da segnalare nella classe di dati *altri importi* è pari all'ammontare del debito a scadere in linea capitale (comprensivo della quota capitale delle rate scadute e non in mora), maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

5.2 Crediti per cassa: operazioni in pool

Nelle categorie di censimento della sezione informativa relative alle operazioni in pool sono rilevate informazioni aggiuntive sui finanziamenti in pool segnalati tra i crediti per cassa (ad eccezione delle sofferenze).

Tali categorie sono distinte a seconda del ruolo svolto dall'ente segnalante. In particolare, l'azienda capofila deve effettuare due distinte segnalazioni valorizzando, nella categoria di censimento “*crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila*”,

⁷² Come ad esempio i finanziamenti erogati a valere su fondi della Cassa Depositi e Prestiti.



la quota di finanziamento a proprio carico e, nella categoria di censimento “*crediti per cassa: operazioni in pool - totale*”, l'ammontare complessivo del finanziamento erogato in pool.

Ogni azienda partecipante diversa dalla capofila deve segnalare, nella categoria di censimento *crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante*, la quota di propria pertinenza.

5.3 Crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti

Nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti* devono essere segnalati, a nome del debitore ceduto, gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti acquisiti dall'intermediario segnalante con operazioni di factoring pro soluto e pro solvendo, operazioni di sconto pro soluto e operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo.

Le variabili di classificazione *tipo attività* e *stato del rapporto* vanno opportunamente valorizzate al fine di precisare il tipo di operazione (factoring, sconto o cessione), la natura pro soluto o pro solvendo della cessione e la circostanza che si tratti di crediti scaduti. Nella variabile di classificazione *censito collegato* deve essere indicato il codice censito del soggetto cedente.

5.4 Rischi autoliquidanti - crediti scaduti

Nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* deve essere segnalato, a nome del soggetto cedente, il valore nominale dei crediti – acquisiti dall'intermediario nell'ambito di operazioni di factoring, cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, anticipo s.b.f., anticipo su fatture, effetti e altri documenti commerciali – scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione.

In particolare devono essere distinti, previa valorizzazione della variabile di classificazione *stato del rapporto*, i crediti che alla data di rilevazione risultano impagati da quelli che sono stati pagati.

Tale segnalazione va effettuata solo con riferimento ai crediti non in sofferenza ceduti da società non finanziarie e famiglie produttrici residenti e non residenti. La segnalazione non è dovuta se nel mese di rilevazione il credito vantato verso il cedente è stato ceduto ad altro intermediario.



5.5 Sofferenze. Crediti passati a perdita

Devono essere segnalati nella categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita* i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione.

Nella categoria deve essere rilevato, per l'intera durata del rapporto creditizio, lo stock delle perdite via via accumulate. La segnalazione di dette perdite ha luogo sempreché l'intermediario, ricorrendone i presupposti, abbia segnalato il cliente a sofferenza nella medesima rilevazione o in quella precedente oppure abbia effettuato, nel mese di riferimento della rilevazione, una segnalazione *inframensile* di passaggio a sofferenza.

La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita.

Nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l'intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione; detto importo deve ricomprendere l'eventuale perdita da cessione, distinta con la variabile di classificazione *fenomeno correlato*.

L'intermediario cessionario deve segnalare tra i crediti passati a perdita i seguenti importi, distinguendoli con la variabile di classificazione *fenomeno correlato*:


- differenza tra l'ammontare del credito vantato nei confronti del cliente e il prezzo di acquisto;
- ammontare delle eventuali perdite deliberate.

RINVII

- per la segnalazione *inframensile* di passaggio a sofferenza, cfr. cap. II, sez. 5, par. 2.

5.6 Crediti ceduti a terzi

Confluiscono nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi* le operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti a società di cartolarizzazione ex lege n.130/99 o ad altri soggetti.



In particolare, l'intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un importo pari al debito di quest'ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione. Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione e se:

- nella rilevazione precedente il credito ceduto era segnalato tra i crediti per cassa;
- il credito fa parte di un portafoglio acquisito nell'ordinaria attività di factoring e nella rilevazione precedente era segnalato nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti"⁷³;
- nel mese a cui si riferisce la rilevazione è stata comunicata la classificazione a sofferenza del cliente.

Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto.

Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza.

RINVII

- Per la segnalazione delle operazioni di cessione di credito tra intermediari, cfr. cap. II, sez. 6, par. 6.

⁷³ Limitatamente alle operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di factoring (ricessioni).



SEZIONE 3

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Nozione

Le variabili di classificazione sono qualificatori che connotano più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento. Esse arricchiscono pertanto il contenuto informativo della rilevazione, ampliando il novero degli elementi di valutazione della posizione globale di rischio dei soggetti censiti.

2. Localizzazione

La variabile di classificazione *localizzazione* indica il comune italiano o lo Stato estero in cui è ubicato lo sportello eletto quale referente per il cliente. La designazione dello sportello referente deve essere effettuata a livello di Stato. In particolare, va indicata una sola localizzazione per tutti i rapporti intrattenuti con il cliente da dipendenze situate nello stesso Stato. La valorizzazione di tale variabile va effettuata indicando il CAB del comune italiano ovvero il codice dello Stato estero ove tale sportello ha sede. Qualora il cliente intrattenga rapporti con più sportelli situati in Stati diversi, la relativa segnalazione deve essere effettuata distintamente per ciascuno Stato.


La valorizzazione di questa variabile di classificazione è prevista per tutte le categorie di censimento fatta eccezione per quella relativa ai *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

Limitatamente alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* la variabile di classificazione *localizzazione* indica l'area geografica di residenza del debitore ceduto⁷⁴. Essa può assumere i valori: nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole e non residente.

3. Durata originaria

La variabile di classificazione *durata originaria* consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata dall'originario contratto di affidamento ovvero rideterminata per effetto di accordi intervenuti fra le parti.

⁷⁴ Nel caso in cui detta area geografica non sia conosciuta, la valorizzazione della variabile può essere convenzionalmente effettuata riferendosi al luogo in cui il credito è domiciliato per la riscossione.



La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi a scadenza, derivati finanziari, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool - totale*.

La variabile di classificazione può assumere i valori *fino ad un anno, da oltre un anno a 5 anni, oltre cinque anni*. Nella categoria di censimento *derivati finanziari*, essa assume il valore *non rilevante* nel caso di derivati a struttura complessa, cioè più prodotti derivati incorporati in un unico contratto; per le categorie di censimento relative alle operazioni in pool, il valore *non rilevante* nei casi in cui il finanziamento non sia classificato tra i rischi a scadenza.

Nel periodo antecedente il perfezionamento del contratto di finanziamento la variabile deve essere valorizzata sulla base delle indicazioni desumibili dalla delibera di fido; successivamente, con riguardo alle previsioni contrattuali.

4. Durata residua


La variabile di classificazione *durata residua* indica il lasso di tempo intercorrente fra la data della rilevazione e il termine contrattuale di scadenza del finanziamento.

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool - totale*.

Essa può assumere i valori *fino ad un anno, oltre un anno, e non rilevante*. I valori *fino ad un anno e oltre un anno* devono essere determinati con riferimento alla scadenza di ciascun finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento. Nella categoria di censimento *derivati finanziari*, essa assume il valore *non rilevante* nel caso di derivati a struttura complessa, cioè più prodotti derivati incorporati in un unico contratto; per le categorie di censimento relative alle operazioni in pool, la variabile di classificazione assume il valore *non rilevante* nei casi in cui il finanziamento sia classificato tra i rischi a revoca.

5. Divisa

La valorizzazione della variabile di classificazione *divisa* è prevista per tutte le categorie di censimento, fatta eccezione per *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie ricevute, sofferenze - crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi*.



Essa può assumere i valori corrispondenti a *euro* e *altre valute*. Per le operazioni in valuta diversa dall'euro il valore corrispondente a *altre valute* deve essere indicato anche se non sussiste rischio di cambio a carico del cliente. Analogamente per le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, sia che tale garanzia copra interamente il suddetto rischio sia che lo copra solo in parte. Per tali operazioni deve essere attivato il valore *altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio* nella variabile di classificazione *tipo attività*.

Qualora gli utilizzi di una medesima linea di credito siano da considerare parte in euro e parte in altre valute, in quanto la relativa provvista è parte in euro e parte in altre valute, le classi di dati *accordato* e *accordato operativo* della pertinente categoria di censimento devono essere avvalorate secondo la stessa ripartizione.

Gli utilizzi in valuta, ove previsti contrattualmente, danno luogo all'adeguamento dell'*accordato* e dell'*accordato operativo* in modo da non far emergere sconfinamenti/margini disponibili dovuti al solo andamento dei tassi di cambio.

RINVII

- Per le modalità di conversione delle operazioni in valuta, cfr. cap. II, sez.1, par. 4.

6. Import-export


La variabile di classificazione *import-export* indica la finalizzazione dell'operazione all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente.

La sua valorizzazione è prevista solo per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza*, *rischi a revoca*, *garanzie connesse con operazioni di natura commerciale* e *operazioni effettuate per conto di terzi*.

7. Tipo attività

La variabile di classificazione *tipo attività* consente di evidenziare alcune specifiche operazioni. In particolare, essa individua:

- nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, le cessioni di credito e lo sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto pro soluto e pro solvendo ("cessione"), gli anticipi su crediti ceduti per attività di factoring ("factoring"), gli anticipi s.b.f. su fatture e altri anticipi su effetti e documenti ("anticipi"), le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri rischi autoliquidanti;



- nella categoria di censimento rischi a scadenza, le operazioni di leasing finanziario, le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, le aperture di credito in c/c e i prestiti subordinati, i finanziamenti concessi ai datori di lavoro per corrispondere alle richieste dei dipendenti di avere l'anticipo del TFR in busta paga, le rate di finanziamenti contro cessione del quinto trattenute e non retrocesse, altri rischi a scadenza;
- nella categoria di censimento *derivati finanziari*, le diverse tipologie di derivati finanziari negoziati sui mercati *over the counter* (*swaps, fras, opzioni*, altri contratti derivati);
- nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la tipologia e la natura dell'operazione sottostante: cessioni di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto o factoring, pro soluto o pro solvendo;
- nella categoria *crediti ceduti a terzi*, le operazioni di cessione di crediti a società di cartolarizzazione o ad altri soggetti, queste ultime distinte a seconda che siano pro soluto e pro solvendo.


8. Censito collegato

La variabile di classificazione *censito collegato* consente la rilevazione di forme di collegamento, diverse dalle cointestazioni, fra il cliente segnalato e altri soggetti.

La sua valorizzazione è prevista per le seguenti categorie di censimento:

- *garanzie ricevute*, ove deve essere indicato il codice censito del soggetto a favore del quale viene prestata la garanzia;
- *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, ove deve essere indicato il codice censito del soggetto cedente;
- *crediti ceduti a terzi*, ove deve essere indicato il codice censito del soggetto cessionario.

In particolare, nelle categorie di censimento *garanzie ricevute* e *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile di classificazione assume convenzionalmente il valore *non rilevato* quando il soggetto collegato (garantito/cedente) non risulti segnalato dall'intermediario nello stesso periodo di riferimento, nonché, limitatamente alle *garanzie ricevute*, quando la garanzia sia stata rilasciata a favore di una pluralità di soggetti e nel caso di controgaranzie.



9. Stato del rapporto

La variabile di classificazione *stato del rapporto* fornisce indicazioni sulla situazione qualitativa dei crediti.

Nell'ambito delle categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza e rischi a revoca, la variabile distingue le inadempienze probabili e gli inadempimenti (crediti scaduti e/o sconfinanti) persistenti.

In particolare sono classificati:


- come inadempienze probabili, le linee di credito concesse ad un debitore sul quale l'intermediario abbia espresso un giudizio circa l'improbabilità che adempia integralmente alle proprie obbligazioni (in linea capitale e/o interessi) senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie⁷⁵. Tale valutazione deve essere operata in modo indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati;
- come inadempimenti persistenti, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni.

Ai fini della segnalazione si precisa che:

- la classificazione tra le “inadempienze probabili”, in quanto relativa all'intera esposizione verso il cliente, deve essere indicata su tutte le linee di credito riferite al soggetto. Solo per i clienti *retail* l'intermediario può scegliere di classificare tra le “inadempienze probabili” la singola linea di credito, purché non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria l'intera esposizione;
- per la classificazione degli “inadempimenti persistenti” si tiene conto del solo requisito della continuità e non si considerano né compensazioni con margini disponibili, esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza;
- l'informazione relativa agli “inadempimenti persistenti”, anche se riferita a crediti classificati tra le “inadempienze probabili”, deve essere rilevata sulle singole linee di credito interessate.

L'informazione relativa agli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinamenti da più di 90 giorni) insieme alla classificazione a sofferenza del cliente rilevano ai fini degli obblighi di informativa al cliente consumatore previsti dall'art. 125 comma 3 del T.U.B.

⁷⁵ Per una completa definizione di inadempienze probabili, cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”.



Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie ricevute*, la variabile di classificazione *stato del rapporto* indica l'eventuale infruttuosa attivazione della garanzia. In particolare, la garanzia è da ritenersi attivata con esito negativo una volta decorso il termine che, per contratto o secondo gli usi negoziali, l'intermediario riconosce al garante per far fronte agli impegni assunti. In tutti gli altri casi la variabile assume il valore *garanzia non attivata*.

Con riferimento alle categorie di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti e rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, la variabile distingue, rispettivamente, i crediti scaduti da quelli non ancora scaduti e i crediti scaduti e pagati dai crediti scaduti e impagati.

Un credito è da considerarsi scaduto quando è trascorso il termine previsto contrattualmente per il pagamento ovvero il termine più favorevole riconosciuto al debitore dall'intermediario.

Per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto di terzi e crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile consente inoltre di distinguere i rapporti oggetto di contestazione da quelli non contestati.


Si considera "contestato" qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).

L'esistenza della contestazione deve essere indicata a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l'intermediario riceve formale comunicazione della pendenza in via giudiziale o stragiudiziale.

La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione successiva alla data di conclusione del procedimento.

RINVII

- Per la classificazione degli inadempimenti persistenti nel caso di inesigibilità dei crediti, cfr. cap. II, sez. 6, par. 19.



10. Tipo garanzia

La variabile di classificazione *tipo garanzia* fornisce indicazioni in ordine alla tipologia di garanzie censite dalla Centrale dei rischi. In particolare essa indica:

- con riferimento ai crediti per cassa, se gli stessi sono assistiti da garanzie reali che insistono su beni dell'affidato (garanzie interne) o di terzi (garanzie esterne), specificandone il tipo. La variabile di classificazione deve essere valorizzata anche nel caso in cui il credito garantito presenti un'utilizzato pari a zero. Nel caso di crediti deliberati come garantiti, per i quali le garanzie vengano acquisite e perfezionate successivamente, la variabile *tipo garanzia* deve essere valorizzata solo a partire dal momento in cui le garanzie sono acquisite e perfezionate;
- nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR 19 luglio 2005, come integrata da successiva delibera del 22 febbraio 2006 per emissione di titoli da parte del garantito, le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti, nonché quelle connesse con operazioni di cessione di credito pro solvendo tra intermediari;
- nella categoria di censimento *garanzie ricevute*, le garanzie reali esterne, le garanzie personali di prima e di seconda istanza.

Tra le garanzie reali (interne ed esterne) sono rilevate anche le ipoteche giudiziali previste ai sensi dell'art. 2818 del codice civile che originano da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale.

Ove la medesima linea di credito sia assistita da una pluralità di garanzie, la variabile assume:

- nei *crediti per cassa*, i valori *pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi* quando le garanzie reali che assistono la linea di credito sono di tipo diverso (ad es. pegno e ipoteca) e insistono tutte su beni dell'affidato; *pluralità di garanzie reali esterne* se la linea di credito è assistita da garanzie reali di diverso tipo che insistono tutte su beni di terzi; *pluralità di garanzie reali e/o privilegi* nel caso in cui la linea di credito è assistita da garanzie reali afferenti beni dell'affidato e/o di terzi, indipendentemente dalla loro tipologia;
- nelle *garanzie ricevute*, il valore *pluralità di garanzie reali esterne e personali* quando la linea di credito è assistita da garanzie reali esterne e personali, indipendentemente dalla loro tipologia.



11. Fenomeno correlato

La variabile di classificazione *fenomeno correlato* deve essere valorizzata in presenza di operazioni di cessione di crediti:

- nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*, fornisce indicazioni sulla natura dei crediti ceduti (crediti in sofferenza e non);
- nella categoria di censimento *crediti passati a perdita*, distingue le perdite derivanti dalla cessione del credito;
- nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti* evidenzia se i crediti sono stati acquistati da altro intermediario.

12. Qualità del credito

La variabile di classificazione *qualità del credito* consente di evidenziare se i crediti oggetto di segnalazione rientrano o meno tra le attività “deteriorate” ai sensi della normativa sulle segnalazioni di vigilanza⁷⁶.

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca e finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*.

La variabile di classificazione può assumere i valori *deteriorato, non deteriorato* e, nel caso in cui l'intermediario segnalante non sia assoggettato all'obbligo di segnalazione delle attività “deteriorate” a fini di vigilanza, il valore *non applicabile*.

⁷⁶ Cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”- Avvertenze Generali.



SEZIONE 4

CLASSI DI DATI DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Accordato e accordato operativo

Le classi di dati *accordato* e *accordato operativo* devono essere valorizzate per i crediti per cassa e di firma e per le operazioni in pool rilevate nella sezione informativa.

L'*accordato* rappresenta il credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l'affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

L'*accordato operativo* rappresenta l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace.

Nelle operazioni di finanziamento per stato di avanzamento dei lavori l'*accordato operativo* indica la quota di finanziamento effettivamente utilizzabile dal cliente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Se, per le caratteristiche dell'operazione, l'intermediario non ha predeterminato l'ammontare del fido, l'importo da indicare nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* è pari a quello dell'utilizzato risultante a fine mese. Rientrano, di norma, in tale fattispecie le operazioni di pronti contro termine e i riporti.

Vanno ricompresi nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* gli ampliamenti di fido richiesti dal cliente che comportano la possibilità per il medesimo di elevare per un certo periodo la propria capacità di indebitamento verso l'intermediario.

Non devono formare oggetto di segnalazione nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* i massimali operativi che l'intermediario, per esigenze interne, abbia predeterminato a favore della clientela e i fidi (o gli ampliamenti di fidi preesistenti) deliberati in assenza di una specifica richiesta di finanziamento da parte della clientela (c.d. fidi interni). Tali fidi devono essere segnalati a partire dalla data in cui il rapporto di affidamento è formalizzato e accettato dalla clientela.

Il recesso dell'intermediario segnalante o altro evento estintivo del contratto di finanziamento comporta l'azzeramento degli importi segnalati

nell'*accordato* e nell'*accordato operativo*. Parimenti, nell'ipotesi di linee di credito ridotte, le segnalazioni devono essere corrispondentemente adeguate.



L'eventuale proroga del fido e la rinegoziazione del credito danno luogo al mantenimento della segnalazione dell'*accordato* e dell'*accordato operativo* solo se formalizzate⁷⁷.

Nel caso di delibera di un affidamento che preveda la contestuale estinzione, all'atto dell'erogazione, di altro finanziamento per il quale sussiste ancora un'esposizione dell'intermediario, l'*accordato* della nuova operazione assorbe quello precedente. In ogni caso, sino al momento dell'erogazione del finanziamento, nell'*accordato operativo* deve essere segnalato l'importo dell'operazione preesistente. In particolare:

- se le operazioni sono della stessa natura, nell'*accordato* va indicato il maggiore tra gli importi del nuovo affidamento e di quello precedente;
- se la nuova operazione è di natura diversa rispetto alla precedente, l'*accordato* della nuova delibera deve essere segnalato, sino al momento dell'erogazione, nella categoria di censimento ove viene segnalato l'utilizzato della precedente operazione; l'eventuale margine disponibile deve essere evidenziato nella categoria di censimento di pertinenza della nuova operazione. All'atto dell'erogazione le segnalazioni devono tener conto unicamente delle caratteristiche della nuova operazione.


Conformemente ai principi generali, nei crediti di firma l'*accordato* rappresenta l'ammontare delle garanzie che l'intermediario ha deliberato di prestare, l'*accordato operativo* indica l'ammontare delle garanzie che l'intermediario si è impegnato a prestare sulla base di un contratto perfetto ed efficace.

2. Utilizzato

La classe di dati *utilizzato* deve essere valorizzata per i crediti per cassa e di firma e per le operazioni in pool rilevate nella sezione informativa.

L'*utilizzato* rappresenta, nei crediti per cassa e nelle operazioni in pool, l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione, e, nei crediti di firma, l'ammontare delle garanzie effettivamente prestate alla data di riferimento della segnalazione.

⁷⁷ Si ha formalizzazione dell'accordo di rinegoziazione qualora il medesimo sia stato oggetto di una richiesta del cliente oppure origini dall'adesione del cliente stesso ad una proposta dell'intermediario. I piani di rientro concordati con i clienti non segnalati a sofferenza configurano rinegoziazione e comportano l'adeguamento degli importi dell'*accordato* e dell'*accordato operativo*.



Esso corrisponde – salvo le eccezioni specificamente previste – al saldo contabile di fine mese, rettificato dalle partite in sospeso o viaggianti, ovunque contabilizzate, di cui sia possibile individuare, entro i termini della segnalazione, il conto di destinazione finale.

Si precisa che le competenze e gli interessi (contrattuali e di mora) sono segnalati se contabilizzati ed esigibili. Gli interessi conteggiati ma non ancora esigibili non vanno ricompresi nell'utilizzato del fido né rientrano nel computo degli scaduti.

Dal momento in cui gli interessi diventano esigibili:

- se il cliente non ha autorizzato l'addebito in conto e non ha provveduto al pagamento in altro modo, il debito da interessi va segnalato nella categoria di censimento *rischi a revoca*, valorizzando solo la classe dati *utilizzato*;
- se addebitati in conto in forza dell'autorizzazione del cliente, sono segnalati nell'importo *utilizzato* secondo le regole generali previste per i finanziamenti⁷⁸;
- le competenze e gli interessi da percepire vanno segnalati solo se relativi a crediti da ritenersi in mora secondo i termini previsti dalle clausole contrattuali ovvero quelli più favorevoli riconosciuti al cliente sulla base degli usi negoziali; essi vanno compresi nella categoria di censimento relativa alle operazioni alle quali sono riferibili.

3. Saldo medio

L'indicazione del *saldo medio* è prevista solo per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i rischi a revoca.


Esso corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione. La segnalazione del saldo medio è dovuta solo per i finanziamenti in essere alla data della rilevazione.

4. Valore garanzia e importo garantito

La classe di dati *valore garanzia* deve essere valorizzata per la sola categoria di censimento *garanzie ricevute*.

Il *valore garanzia* indica, nelle garanzie di natura personale, il limite dell'impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato in garanzia.

⁷⁸ Cfr. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - del 3 agosto 2016 n. 343, in attuazione dell'art. 120 del T.U.B.



Qualora il garante abbia prestato, con riferimento alla medesima linea di credito, una pluralità di garanzie reali esterne e/o personali, nella classe di dati *valore garanzia* va indicato l'importo corrispondente alla garanzia di maggior valore se, secondo quanto convenuto, l'intermediario può escutere una sola delle garanzie; deve invece essere segnalato un importo corrispondente al valore complessivo delle garanzie se può escuterle tutte.

La classe di dati *importo garantito* deve essere valorizzata per tutti i crediti per cassa, con esclusione dei *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*, e per le *garanzie ricevute*.

Nei crediti per cassa l'*importo garantito* è pari al minore fra quanto indicato nella classe di dati *utilizzato* e il valore del bene oggetto della garanzia. Se il fido è assistito da privilegio, l'*importo garantito* non deve essere per convenzione valorizzato, stante la difficoltà di determinare, nella maggior parte dei casi, l'effettivo controvalore della garanzia.

Nelle garanzie ricevute, l'*importo garantito* è pari al minore fra il valore della garanzia e l'importo utilizzato dal garantito.

Nell'ipotesi in cui la garanzia reale o personale assista un finanziamento con rimborso rateale e sia prevista la riduzione della stessa in proporzione alle quote di capitale rimborsate, gli importi segnalati nelle classi di dati *valore garanzia* e *importo garantito* devono essere opportunamente ridotti. In caso di inadempimento del debitore principale, i suddetti importi devono comprendere, oltre alle quote capitale, le spese e gli interessi di mora, a condizione che la loro copertura sia prevista dal contratto di garanzia.

Il valore del bene dato in garanzia va quantificato sulla base dei criteri di seguito indicati:

- in caso di iscrizione ipotecaria, va considerato il minore fra il valore dell'iscrizione stessa e quello di stima o perizia del bene ipotecato. Per le ipoteche di grado successivo al primo, il valore di stima o perizia del bene ipotecato deve essere considerato al netto delle preesistenti iscrizioni ipotecarie, se queste siano state effettuate da altri intermediari, o al netto del capitale residuo del credito relativo alle preesistenti iscrizioni ove queste siano state eseguite su richiesta del medesimo intermediario;
- in caso di pegno su titoli e su altri beni, va considerato il valore di mercato oppure di stima o perizia degli stessi a seconda che si tratti o meno di beni che hanno una quotazione di mercato.



5. Valore intrinseco e altri importi

Nella classe di dati *valore intrinseco* deve essere indicato il fair value positivo dei derivati finanziari in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Nella classe di dati *altri importi* va segnalato:

- per la categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi*, l'ammontare del debito a scadere, maggiorato delle rate scadute e in mora e dei relativi interessi;
- per le categorie di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, il valore nominale dei crediti;
- per la categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*, il debito del cliente, indipendentemente dal prezzo di cessione;
- per la categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita*, l'ammontare delle perdite contabilizzate alla data di rilevazione.


6. Divieto di compensazione

Le segnalazioni inviate alla Centrale dei rischi si riferiscono esclusivamente alle voci di debito della clientela nei confronti degli intermediari; pertanto, non è consentito, di norma, operare compensazioni tra conti debitori e conti creditori.

Secondo tale principio, partite a credito della clientela, quali ad es. versamenti in acconto su rate a scadere di mutui, non possono considerarsi rettificative dell'importo da segnalare ove l'intermediario non abbia correlativamente aggiornato le proprie evidenze contabili.

RINVII

- Per gli accordi di compensazione stipulati nell'ambito di operazioni in derivati finanziari, cfr. cap II, sez. 2, par. 4.



SEZIONE 5

CARATTERISTICHE DELLE RILEVAZIONI *INFRAMENSILI*

1. Principi generali

Gli intermediari partecipanti devono trasmettere informazioni qualitative sul cambiamento di “stato” della posizione creditizia della clientela (ad es. passaggio a sofferenza o estinzione della segnalazione a sofferenza), sulle regolarizzazioni dei pagamenti e sui “rientri” degli sconfinamenti persistenti.

Le informazioni qualitative raccolte con le rilevazioni *inframensili* hanno una valenza informativa limitata nel tempo; esse, infatti, sono superate e sostituite dalle informazioni raccolte con la rilevazione mensile riferita al mese in cui si è verificato il cambiamento di “stato” o la regolarizzazione.

Salvo quanto di seguito diversamente specificato, si applicano a tali rilevazioni i principi generali della rilevazione mensile (cfr. ad es. i principi relativi agli intermediari tenuti alla rilevazione, alla intestazione delle posizioni di rischio, alla codifica dei soggetti).

RINVII

- Per l'inquadramento generale delle rilevazioni *inframensili*, cfr. cap. I, sez. 2, par. 4.3.
- Per i principi generali della rilevazione mensile, cfr. cap. II, sez. 1.

2. Rilevazione *inframensile* dei cambiamenti di “stato” della clientela

Gli intermediari partecipanti comunicano i seguenti cambiamenti di “stato” nella situazione debitoria della clientela:

- la classificazione del soggetto a sofferenza;
- il venir meno della segnalazione a sofferenza (“estinzione” dello stato di sofferenza). La segnalazione va effettuata, indipendentemente dal motivo che determina la fine della segnalazione a sofferenza (ad esempio: passaggio a perdita, pagamento del debitore principale o del garante che porta l'ammontare della sofferenza sotto la soglia di censimento, riclassificazione *in bonis*).

L'informazione sul passaggio dei crediti a sofferenza deve essere comunicata entro tre giorni lavorativi dalla data in cui i competenti organi aziendali hanno accertato lo stato di sofferenza. L'informazione sul venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere trasmessa con la massima tempestività.



Finalità della rilevazione è anticipare alcune informazioni rilevanti che saranno successivamente raccolte con la rilevazione mensile. Pertanto:

- la classificazione a sofferenza va comunicata soltanto se la posizione per cassa del cliente supera la soglia di censimento prevista per le sofferenze;
- il venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere comunicato se il debitore risulta segnalato a sofferenza nell'ultima rilevazione mensile o è stata precedentemente effettuata una segnalazione di "stato" a sofferenza⁷⁹;

Nel caso di cessione di crediti a sofferenza tra intermediari, il cessionario – anche se conferma tale classificazione – non segnala lo stato di sofferenza del cliente. Analogamente, il cedente non segnala l'"estinzione" dello stato di sofferenza⁸⁰.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sofferenza. Se la classificazione a sofferenza è la prima informazione negativa che viene segnalata⁸¹ ed il cliente è un consumatore, tale informativa deve essere preventiva (art. 125 comma 3 del T.U.B).

Le segnalazioni sui cambiamenti di "stato" sono comunicate agli intermediari partecipanti se la data dell'evento ricade nel ciclo informativo aperto, cioè se è successiva alla data dell'ultima rilevazione conclusa⁸². In particolare, ricevono l'informazione gli intermediari che:

- avanzano richiesta di prima informazione, includendo nell'intervallo di tempo richiesto l'ultima data contabile elaborata;
- hanno ricevuto – nel flusso di ritorno, tramite il servizio di informazione periodica o di prima informazione – la posizione globale di rischio riferita all'ultima data contabile;
- hanno a loro volta segnalato cambiamenti di "stato" successivi all'ultima data contabile sul medesimo soggetto.

RINVII


- Per l'informativa ai clienti, cfr. cap. I, sez. 1, par. 4.

⁷⁹ Con data evento successiva alla data dell'ultima rilevazione mensile.

⁸⁰ La segnalazione di estinzione è dovuta se in concomitanza di una cessione parziale il credito non ceduto viene passato a perdita o rimborsato.

⁸¹ A tal fine è considerata negativa anche l'informazione sugli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinanti da più di 90/180 giorni).

⁸² Infatti le informazioni *inframensili* sono superate e sostituite dalle informazioni raccolte con la rilevazione mensile riferita al mese in cui si è verificato l'evento.



- Per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* sullo “stato”, cfr. Appendice B.
- Per le procedure di scambio dello “stato” della clientela, cfr. cap. III, sez. 3, par. 1.
- Per la definizione di ciclo informativo, cfr. glossario.

3. Rilevazione *inframensile* delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei “rientri” degli sconfinamenti persistenti (art. 8-bis, d.l. 70/2011)⁸³

Gli intermediari partecipanti devono segnalare le regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i “rientri” degli sconfinamenti persistenti nei finanziamenti *revolving*.

L’informazione va prodotta solo se riferita a finanziamenti che presentano ritardi di pagamento o sconfinamenti nelle segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi e va inviata entro 15 giorni dalla regolarizzazione o dal “rientro”. Sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti classificati a sofferenza.

La segnalazione è dovuta solo se il cliente:

- ha pagato tutte le rate scadute relative ad un finanziamento a scadenza;
- è rientrato dallo sconfinamento persistente relativo di un finanziamento *revolving*. In caso di fidi revocati, la segnalazione della regolarizzazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla persistenza dello sconfinamento.


Non sono oggetto di segnalazione i pagamenti relativi a ritardi verificatisi e regolarizzati nello stesso mese.

Nella segnalazione gli intermediari devono indicare se il cliente ha ripianato tutte o solo alcune linee di credito di una determinata tipologia di finanziamento (scadenza o *revolving*) che confluiscono nella medesima categoria di censimento. La segnalazione va effettuata con riferimento alle tre date contabili antecedenti quella del pagamento.

Inoltre, il d.l. 70/2011 prevede che nel caso in cui vi sia un ritardo di pagamento di una sola rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.

Le informazioni sulle regolarizzazioni e sui “rientri” sono comunicate agli intermediari con la posizione globale di rischio riferita all’ultima rilevazione disponibile in cui risulta lo sconfinamento. In particolare, esse sono distribuite con il servizio di

⁸³ Come modificato dalla legge n.148/2011 e n. 116/2014.




“prima informazione”, se la richiesta include l’ultima data contabile⁸⁴, e con il flusso di ritorno mensile e il servizio di “informazione periodico” prodotti successivamente alla segnalazione.

RINVII

- Per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* su *regolarizzazioni e rientri*, cfr. Appendice B.
- Per le procedure di scambio delle “*regolarizzazioni e rientri*” della clientela, cfr. cap. III, sez. 3, par. 2.
- Per la cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento, cfr. cap. II, sez. 6, par. 22.
- Per la definizione di finanziamenti *revolving*, cfr. glossario.

⁸⁴ Il servizio di prima informazione, in tali casi, può essere utilizzato anche per la clientela già segnalata o per la quale sia stata già inviata una richiesta di prima informazione per la stessa data contabile.



SEZIONE 6

REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

1. Operazioni di factoring

L'intermediario che ha concesso un anticipo a fronte di un'operazione di factoring pro soluto⁸⁵ o pro solvendo deve produrre distinte segnalazioni a nome del **cedente** (nella sezione *crediti per cassa*) e del **debitore ceduto** (nella sezione *informativa*). In particolare:

- gli anticipi concessi dall'intermediario al cedente a fronte di crediti già sorti⁸⁶ e non ancora scaduti vanno segnalati, **a nome del soggetto cedente**, nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*;
- il valore nominale dei crediti acquisiti, indipendentemente dal prezzo di acquisto, deve essere segnalato **a nome del debitore ceduto** nella sezione informativa nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*. Nella variabile di classificazione *censito collegato* va indicato il codice censito del cedente.

La modalità di rappresentazione dell'operazione di factoring cambia nel caso di **inadempimento del debitore ceduto**. Infatti:

- nel caso della cessione pro soluto, quando l'intermediario cessionario, a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto, effettua il pagamento sotto garanzia al cedente, i crediti acquistati pro soluto devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a revoca*, valorizzando la sola classe di dati *utilizzato* o, se ne ricorrono i presupposti, nella categoria di censimento *sofferenze*, a nome del debitore ceduto;
- nel caso di cessioni pro solvendo, quando, a seguito di inadempimento del debitore ceduto, l'intermediario retrocede il credito al cedente, i crediti devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a revoca*, valorizzando la sola classe di dati *utilizzato* o, se ne ricorrono i presupposti, nella categoria di censimento *sofferenze*, a nome del soggetto cedente, sempre che all'inadempimento del debitore ceduto si sia aggiunto l'inadempimento del cedente.

⁸⁵ Si considera "pro soluto" l'operazione che realizza in capo all'intermediario il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione, ai sensi dei criteri di *derecognition* previsti dai principi contabili internazionali. Per converso, sono da considerarsi come "pro solvendo" le operazioni che non realizzano in capo all'intermediario il suddetto trasferimento dei rischi e dei benefici.

⁸⁶ Qualora gli anticipi siano a fronte di cessione di crediti futuri, gli stessi vanno segnalati nella categoria di censimento "rischi a scadenza", valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.



In questi casi, ossia quando il debitore ceduto è inadempiente e i crediti “passano” dalla sezione informativa alla sezione “crediti per cassa”, va coerentemente adeguata la posizione di rischio del cedente segnalata tra i *rischi autoliquidanti* (l’importo deve essere decurtato dell’anticipo concesso a fronte dei crediti insoluti).

I criteri di segnalazione del *factoring* si applicano convenzionalmente anche alle operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo. Queste, pertanto, vanno segnalate a nome del cedente nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* indicando nella classe di dati *utilizzato* le somme erogate a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati *accordato e accordato operativo*. Il valore nominale dei crediti acquisiti deve essere segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

Inoltre, qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice, va prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* in cui riportare l’ammontare dei crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione.

Le garanzie su crediti commerciali acquisiti nell’ambito di operazioni di finanziamento connesse con l’attività di *factoring* non dovranno essere oggetto di segnalazione in Centrale dei rischi fintantoché il credito commerciale garantito è segnalato in sezione informativa; la garanzia diviene oggetto di rilevazione quando si presentano le condizioni per la segnalazione del credito commerciale in una delle categorie di rischio dei crediti per cassa. Il medesimo criterio si applica alle cessioni di credito e credito commerciale (incluso il *forfaiting*).

Le operazioni di *factoring* che non prevedono l’erogazione, a favore del cliente, di un anticipo sull’importo dei crediti trasferiti all’intermediario non danno luogo ad alcuna segnalazione in Centrale dei rischi.

RINVII


- Per le operazioni di *factoring* in pool, cfr. cap. II, sez. 6, par. 15.

2. Operazioni di *factoring* pro soluto che prevedono la concessione al debitore ceduto della dilazione dei termini di pagamento⁸⁷

A fronte di un’operazione di *factoring* pro soluto⁸⁸, sottoscritta anche dal debitore ceduto, che prevede

⁸⁷ Le operazioni di *maturity factoring* pro solvendo sono segnalate secondo i criteri previsti per le operazioni di *factoring* di cui al precedente par. 1.

⁸⁸ L’operazione è da considerarsi pro soluto se realizza in capo all’intermediario il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione.



- il riconoscimento al soggetto cedente dell'ammontare del credito ceduto ad una predeterminata data pari o successiva alla data di scadenza (*maturity factoring*);
- la concessione al debitore ceduto di una dilazione dei termini pagamento dei crediti,

l'intermediario deve segnalare l'operazione secondo i criteri generali di cui al par. 1 fino alla data di accredito al cedente. Successivamente:

- le segnalazioni a nome del soggetto cedente per cassa (categoria *rischi autoliquidanti*) e quelle a nome del debitore ceduto in sezione informativa non devono essere più valorizzate; nella categoria *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* della sezione informativa i suddetti crediti sono convenzionalmente da considerarsi pagati;
- il finanziamento concesso al debitore ceduto deve essere segnalato nella categoria *rischi a scadenza*; nelle classi di dati *accordato e accordato operativo* del rapporto va convenzionalmente indicato lo stesso importo dell'*utilizzato*.

3. S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali

Gli anticipi concessi dall'intermediario a fronte di crediti acquisiti con operazioni s.b.f. e gli anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali vanno segnalati, a nome del soggetto cedente, nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, purché l'intermediario segnalante abbia un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti siano domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.


Se il soggetto cedente è una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito è scaduto, va inoltre prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

Qualora gli effetti e gli altri documenti acquisiti dall'intermediario risultino scaduti e impagati (c.d. insoluti), le relative posizioni di rischio devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrono i presupposti, tra i crediti in *sofferenza*.

4. Sconto di portafoglio

Le operazioni di sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* a nome del soggetto cedente, indicando nella classe di dati *utilizzato* l'importo corrispondente al valore nominale degli effetti a scadere.

Per le operazioni di sconto con "fido a rientro", nelle classi di dati *accordato e accordato operativo* deve essere indicato lo stesso importo dell'*utilizzato*.



Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito è scaduto va inoltre prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

Limitatamente alle operazioni di sconto commerciale e finanziario indiretto effettuate pro soluto, il valore nominale degli effetti scontati va anche segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, indicando il codice censito del soggetto cedente nella variabile di classificazione *censito collegato*.

In caso di inadempimento del debitore ceduto, il valore degli effetti scaduti e impagati (c.d. insoluti) va segnalato nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrono i presupposti, tra i crediti in *sofferenza*:

- a nome del debitore ceduto, se il credito è stato scontato pro soluto;
- a nome del cedente, se il credito è stato scontato pro solvendo e all'inadempimento del debitore ceduto si è accompagnato l'inadempimento del soggetto cedente.

Le operazioni di sconto di portafoglio finanziario diretto, agrario e artigiano devono essere segnalate a nome del beneficiario nella categoria di censimento *rischi a scadenza* per un importo pari al valore nominale del credito acquisito.

5. Finanziamenti a fronte di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari

Confluiscono nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* le operazioni di finanziamento poste in essere con clientela diversa da intermediari sulla base di un contratto di cessione di credito ai sensi dell'art.1260 c.c.⁸⁹ La segnalazione va effettuata a nome del soggetto cedente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto, indicando nella classe di dati *utilizzato* le somme erogate a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo*.

Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito sia scaduto, va inoltre prodotta a suo nome una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

Inoltre, in caso di cessione sia pro solvendo sia pro soluto, l'intermediario deve effettuare una segnalazione a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, indicando il codice censito del soggetto cedente nella variabile di classificazione *censito collegato*.

⁸⁹ I finanziamenti concessi contro garanzia di cessioni di credito sono da segnalare nelle pertinenti categorie di censimento a seconda della forma tecnica assunta dalle singole operazioni garantite.



6. Operazioni di cessione di credito da intermediari

Le operazioni di cessione di credito poste in essere da intermediari partecipanti⁹⁰ devono essere segnalate, per la sola rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione, nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*. In particolare l'intermediario cedente deve segnalare, a nome del debitore ceduto, un importo pari al debito del cliente, indicando nella variabile di classificazione *censito collegato* il codice censito del cessionario.

Se la cessione è effettuata pro solvendo, l'intermediario cedente deve segnalare il debitore ceduto tra i crediti di firma nella categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, fino all'estinzione della garanzia.

Se il cessionario dei crediti è un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare, a nome del debitore ceduto, i crediti acquisiti da intermediari partecipanti e non partecipanti, secondo la forma tecnica dell'operazione originaria.

7. Operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di factoring (ricessioni)

I seguenti criteri disciplinano la segnalazione delle operazioni di factoring o di cessione di credito in cui l'intermediario (*cedente*) cede ad un altro intermediario (*cessionario*) la titolarità dei crediti acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di factoring, mantenendo la titolarità degli anticipi già erogati al soggetto cedente originario a fronte dei crediti ceduti.

Dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione dei crediti e sino alla loro scadenza:

- a) l'intermediario cedente segnala nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, a nome del *cedente originario*, gli anticipi a questo corrisposti.

Non deve produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

Ove la ricessione dei crediti sia assistita dalla clausola *pro solvendo*, deve segnalare il proprio impegno tra i crediti di firma (*garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*) a nome del *debitore ceduto*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo garanzia* (“garanzia per cessione di crediti pro solvendo”).

⁹⁰ Si tratta di cessioni di aziende, rami d'azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 385/93, cessioni di crediti ai sensi della l. 52/91, della l. 130/99 e dell'art.1260 c.c.



Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la recessione, segnala:

- nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*, a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti ceduti, valorizzando la variabile di classificazione censito collegato con il codice censito dell'intermediario cessionario;
- nella categoria *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, a nome del *cedente originario*, i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione, distinguendoli tra “pagati” e “impagati”, tramite la valorizzazione della variabile di classificazione *stato del rapporto*⁹¹.

- b) l'*intermediario cessionario* segnala, nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*⁹², a nome del *debitore ceduto*, il valore nominale dei crediti acquistati, indicando, nella variabile di classificazione *censito collegato*, il codice censito del *cedente originario* anche nel caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso *intermediario cessionario*⁹³, valorizzando la variabile di classificazione *tipo attività* in base alla tipologia dell'operazione di smobilizzo originaria e la variabile di classificazione *fenomeno correlato* con “operazioni di recessione”.

Alla scadenza dei crediti ceduti:

- a) l'*intermediario cedente* segnala i crediti riceduti e scaduti, a nome del *cedente originario* nei *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, secondo i principi previsti dalla normativa per tale categoria di censimento, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *stato del rapporto* (“pagato” o “impagato”)⁹⁴.

In caso di inadempimento del *debitore ceduto*:

- se la recessione è assistita dalla clausola *pro soluto*, l'*intermediario cedente* segnala gli anticipi erogati sino al momento del pagamento sotto garanzia verso il cedente originario⁹⁵, dopodiché non è più dovuta alcuna segnalazione;

⁹¹ Nella suddetta categoria rientrano, tra gli altri, i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione, anche se alla data contabile di segnalazione risultano ceduti.

⁹² Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell'esposizione nei confronti del debitore ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento ancorché siano stati acquisiti da intermediari.

⁹³ A tal fine potranno essere riconosciuti agli intermediari tempi adeguati per una corretta e completa implementazione dei flussi informativi di alimentazione degli archivi del cessionario.

⁹⁴ Nei casi di recessione *pro soluto* a titolo definitivo per i quali l'*intermediario cedente* potrebbe non disporre del dato, è ammesso considerare detti crediti convenzionalmente pagati.

⁹⁵ Le prassi contrattuali prevedono differenti timing del PUG. Nello specifico il pagamento sotto garanzia dell'*intermediario cedente* nei confronti del *cedente originario* (PUG 1) può non coincidere temporalmente con il pagamento sotto garanzia del cessionario nei confronti dell'*intermediario cedente* (PUG 2). Tuttavia nella maggior parte dei casi il pagamento del cessionario nei confronti dell'*intermediario cedente* (PUG 2) è successivo o contestuale al pagamento dell'*intermediario cedente* nei confronti del *cedente originario* (PUG 1).



- se la ricesione è *pro solvendo*, l'*intermediario cedente* segnala gli anticipi erogati sino al momento della retrocessione del credito da parte dell'*intermediario cessionario*, successivamente segnala l'operazione secondo le regole generali previste per le operazioni di factoring.
- b) l'*intermediario cessionario*, in caso di inadempimento del *debitore ceduto*, segnala:
- se la ricesione è *pro soluto*, il *debitore ceduto* nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrono i presupposti, nelle *sofferenze* dal momento del pagamento sotto garanzia;
 - se la ricesione è *pro solvendo*, il *debitore ceduto* permane nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, fintanto che il credito non venga retrocesso all'*intermediario cedente*; successivamente, non è più dovuta alcuna segnalazione.

Se il credito viene riacquistato dall'*intermediario cedente*, le segnalazioni devono essere da quest'ultimo prodotte seguendo i criteri generali previsti per le operazioni di factoring, come se la ricesione non fosse mai avvenuta.

Nel caso in cui l'*intermediario cedente* utilizzi i fondi raccolti con la ricesione per estinguere l'esposizione verso il *cedente originario*, non segnala alcuna esposizione tra i rischi autoliquidanti a nome del medesimo. Coerentemente, l'*intermediario cessionario* non deve produrre alcuna segnalazione a nome del *debitore ceduto* in sezione informativa, nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

RINVII

- Per le operazioni di cessione di crediti che comportano la cessione del rapporto nella sua interezza, inclusi gli anticipi erogati al *cedente originario*, cfr. cap. II, sez. 6, par. 6.

8. Operazioni di leasing

Le posizioni di rischio rivenienti da operazioni di leasing finanziario e di leasing operativo con caratteri di finanziarietà devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a scadenza, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.

Tali posizioni devono essere rappresentate secondo i criteri propri del metodo finanziario.



In particolare, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere segnalato l'ammontare dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento. Nella classe di dati *utilizzato* deve essere indicato il medesimo importo maggiorato, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, dei canoni (quota capitale e interessi) scaduti e non rimborsati, dei relativi oneri accessori (IVA, commissioni, spese), nonché delle fatture scadute e non pagate emesse dall'intermediario per spese di carattere accessorio (ad es. di perizia dei beni, di registro) non ricomprese nei canoni.

Nel periodo intercorrente tra la delibera di fido e la stipula del contratto di finanziamento, l'intermediario deve avvalorare la sola classe di dati *accordato* per un importo pari al costo del bene locato al netto dei canoni eventualmente anticipati.

In caso di risoluzione del contratto di leasing, gli importi segnalati nelle pertinenti classi di dati non subiscono variazioni sino alla data di scadenza del termine eventualmente concesso all'utilizzatore per onorare il debito. Successivamente, qualora l'utilizzatore risulti inadempiente e non sussistano i presupposti per la segnalazione in sofferenza, non dovrà essere segnalato alcun importo nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* mentre nell'*utilizzato* andrà indicato l'importo del credito vantato, comprensivo delle spese e degli eventuali altri oneri sostenuti (ad es. per il ripristino del bene danneggiato).

Qualora il contratto di leasing abbia a oggetto beni in costruzione, sino alla data di erogazione del finanziamento, coincidente di norma con la consegna del bene finito all'utilizzatore, l'intermediario dovrà segnalare, a nome dell'utilizzatore, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* l'importo deliberato dell'operazione, al netto dei canoni eventualmente anticipati. Verrà, inoltre, valorizzata la classe di dati *utilizzato* per un importo pari alle spese sostenute dall'intermediario per la costruzione del bene (c.d. oneri di prelocazione) al netto dei canoni eventualmente anticipati.

9. Prestiti contro cessione di stipendio o pensione

I prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQSP) devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* (tipo attività "cessione del quinto") a nome del dipendente/pensionato secondo i criteri indicati per i finanziamenti con piano di rimborso rateale.

In presenza di ritardi nella retrocessione all'intermediario delle rate del finanziamento regolarmente trattenute dallo stipendio/pensione, le segnalazioni devono essere effettuate sulla base dei seguenti criteri:

- l'ammontare delle rate scadute e non versate (quota capitale e interessi) deve essere segnalato nell'*utilizzato* della categoria rischi a scadenza (tipo attività "cessione del quinto - rate trattenute e non retrocesse", a nome dell'amministrazione alla quale



viene notificata la cessione (amministrazione terza ceduta, ATC)⁹⁶ o a nome del soggetto terzo interposto⁹⁷.

Nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere indicato lo stesso importo dell'*utilizzato* fino alla scadenza dei termini previsti dalla legge (cd. periodi di franchigia legale)⁹⁸ o da specifiche previsioni contrattuali per la retrocessione delle rate; alla scadenza del periodo di franchigia l'*accordato* e l'*accordato operativo* devono essere azzerati: decorre, pertanto, il computo dei giorni di scaduto utili ai fini della valorizzazione della variabile *stato del rapporto*.

Alle variabili *durata originaria* e *durata residua* va convenzionalmente attribuito il valore "fino ad un anno".

Ove siano riconducibili alle ATC rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore riferite a differenti operazioni CQS o CQP (con diversi giorni di scaduto), gli intermediari segnalano il numero di giorni relativo allo scaduto di durata maggiore;

- la posizione del dipendente segnalata nei *rischi autoliquidanti* va coerentemente adeguata (decurtando dalla stessa gli importi relativi alle rate trattenute e non retrocesse) per tenere conto della traslazione in capo al soggetto terzo interposto o all'ATC dell'esposizione creditizia relativa alle rate trattenute e non retrocesse. In ogni caso restano fermi i criteri di segnalazione della clientela già classificata a inadempienza probabile o sofferenza.

Tali criteri non si applicano nei casi in cui l'intermediario abbia accertato, sulla base delle informazioni in suo possesso o comunque acquisite nell'ambito del rapporto con i soggetti terzi interposti o con le ATC, che l'inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato.


Le eventuali rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario segnalante – derivanti da operazioni di CQS o CQP acquistate pro-soluto da un intermediario bancario o finanziario e per le quali l'intermediario cedente continua a curare solamente l'incasso delle rate⁹⁹ - vanno segnalate in capo all'ATC. Ove l'ATC abbia riversato le rate all'intermediario cedente incaricato della riscossione, le eventuali rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario segnalante vanno segnalate in capo all'intermediario cedente.

⁹⁶ Quando l'identificazione dell'ATC sia eccessivamente complessa e onerosa (a causa, ad esempio, della pluralità dei soggetti coinvolti nell'operazione di CQS o CQP), le rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore devono essere segnalate a nome del soggetto al quale è stata notificata la CQS o la CQP. Il riferimento al terzo debitore ceduto riguarda non solo le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato, ma pure le Amministrazioni Pubbliche statali (cfr. art. 36 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895).

⁹⁷ La cessione del quinto può avvenire con rimborso del finanziamento effettuato direttamente dall'ATC all'ente finanziatore (cessione diretta) o con il coinvolgimento di soggetti terzi interposti per la gestione del finanziamento (cessione indiretta).

⁹⁸ Cfr. artt. 26, 29 e 55 D.P.R. n. 180/1950 e art. 30 D.P.R. n. 895/1950.

⁹⁹ Tali operazioni, come quelle acquistate pro solvendo, si configurano come CQS o CQP "dirette".



La garanzia convenzionale del “riscosso per non riscosso”, avendo natura fideiussoria, è segnalata tra i *crediti di firma* a nome del dipendente o pensionato da parte dell’intermediario cedente e in *garanzie ricevute* a nome dell’intermediario garante da parte dell’intermediario cessionario, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Qualora l’ATC non abbia retrocesso le rate trattenute all’intermediario cedente, quest’ultimo una volta pagato l’intermediario cessionario, per effetto della garanzia del “riscosso per non riscosso”, segnalerà un’esposizione creditizia verso l’ATC tra i *rischi a scadenza*, valorizzando gli importi secondo le regole generali suindicate.

Nei casi di operazioni di CQS o CQP con presenza di “sinistro”, occorre distinguere:

- a) nel caso di decesso del dipendente/pensionato non va prodotta alcuna segnalazione;
- b) nel caso di altri “sinistri” (ad esempio, perdita del posto di lavoro), dalla data della denuncia da parte dell’ente finanziatore alla conferma formale del sinistro daparte della compagnia assicurativa, l’esposizione creditizia è segnalata in capo al dipendente/pensionato nel rispetto delle disposizioni segnaletiche previste dalla normativa. Dalla conferma del sinistro da parte dell’assicurazione, non deve essere prodotta alcuna segnalazione.

Tuttavia, ove il debito verso il cliente/dipendente sia rimborsato dall’ATC, in via rateale, per il tramite del versamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal dipendente, l’intermediario finanziatore deve segnalare un credito verso l’ATC per l’intero ammontare del TFR ancora da ricevere. Se l’importo del TFR non è sufficiente a coprire il credito verso il cliente/dipendente, l’eventuale differenza va trattata secondo quanto indicato nel precedente punto sub b).


Gli importi delle rate oggetto di accodamento¹⁰⁰, non devono essere considerate scadute, essendo il loro rimborso rinviato alla procedura di accodamento. In particolare, gli importi accodati vanno segnalati come debito a scadere in capo al pensionato, senza sconfinamenti.

Non sono oggetto di segnalazione in Centrale dei rischi:

- le polizze assicurative (per rischio morte e rischio impiego) previste ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n.180/50¹⁰¹, in quanto aventi natura di contratti di assicurazione del credito;

¹⁰⁰ Riferiti sia ai contratti di CQP già notificati all’INPS alla data di entrata in vigore della procedura di accodamento sia ai nuovi contratti successivamente notificati.

¹⁰¹ Le polizze assicurative, obbligatorie per legge, assicurano il recupero del credito nei casi di morte, cessazione e riduzione dello stipendio, liquidazione, trattamento di quiescenza insufficiente.



- i vincoli sul TFR del dipendente a garanzia all'esposizione da CQSP e le garanzie rilasciate dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ex art. 16 D.P.R. n.180/50 e da fondi assimilabili, in ragione della loro natura di garanzie *ex lege*.

Nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato prima dell'estinzione della cessione del quinto dello stipendio, gli effetti del finanziamento si estendono sul trattamento pensionistico del cliente/dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 43 del DPR 180/50. In particolare le trattenute delle rate – originariamente previste a carico dell'ATC – sono effettuate dall'Ente Pensionistico obbligato alla corresponsione della pensione al cliente/pensionato. Eventuali ritardi tecnici occorsi nel trasferimento degli obblighi di trattenuta dall'originaria ATC all'Ente pensionistico non devono gravare sull'ATC, né sul cliente/dipendente. Pertanto, ai fini delle segnalazioni in CR, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla data di presa in carico da parte dell'Ente Pensionistico, gli importi delle segnalazioni devono essere congelati, in modo da non far emergere eventuali rate scadute in capo al cliente.

Dopo questa data andranno seguiti gli ordinari criteri segnaletici. Eventuali rate trattenute e non retrocesse all'ente finanziatore saranno segnalate a nome dell'Ente pensionistico, salvo che l'inadempimento sia imputabile al cliente/dipendente.


10. Prefinanziamento di mutuo

Le operazioni di prefinanziamento di mutuo, anche se poste in essere dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo, devono essere segnalate autonomamente rispetto al mutuo nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, valorizzando opportunamente la variabile *tipo attività (altri rischi autoliquidanti)*.

L'importo deliberato relativo al mutuo, anche in costanza di un'operazione di prefinanziamento, deve essere segnalato per l'intero ammontare nella classe di dati *accordato* della categoria di censimento *rischi a scadenza*.

11. Mutui e altre operazioni a rimborso rateale

Le operazioni della specie, di norma, devono essere segnalate tra i *rischi a scadenza*. Nella classe di dati *accordato* deve figurare inizialmente un importo pari al fido deliberato. Una volta che abbia avuto inizio l'ammortamento, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve figurare un importo corrispondente al debito a scadere in linea capitale, comprensivo della quota in linea capitale delle rate scadute e non in mora; nella classe di dati *utilizzato* va segnalato il medesimo importo, maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).



12. Operazioni di accollo

In caso di accollo di mutuo da parte di un terzo (accollante) senza liberazione del debitore originario (accollato), la segnalazione nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa deve essere effettuata al solo nome dell'accollante; la posizione dell'accollato deve essere convenzionalmente segnalata tra le garanzie ricevute, indicando nelle classi di dati *valore garanzia* e *importo garantito* un importo pari a quello dell'*utilizzato* relativo all'operazione segnalata tra i crediti per cassa. Qualora il debitore originario sia stato liberato, la segnalazione va effettuata al solo nome dell'accollante.

In caso di mancata adesione all'accollo da parte dell'intermediario, la segnalazione tra i crediti per cassa va effettuata al solo nome dell'accollato.

Tali principi trovano applicazione anche nelle operazioni di leasing finanziario.

RINVII

- Per la definizione dell'accollo, cfr. glossario.

13. Carte di credito

Gli affidamenti concessi alla clientela al fine di consentire il rimborso rateizzato delle spese da questa effettuate mediante carte di credito devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a scadenza*.

Nei casi in cui il beneficiario opti per il rimborso a saldo, non deve invece essere effettuata alcuna segnalazione; va tuttavia evidenziato, nell'ambito della categoria di censimento *rischi a revoca*, l'eventuale sconfinamento sul conto di addebito derivante dal mancato rimborso del cliente alla scadenza prevista. Devono essere segnalati nella medesima categoria di censimento e per il medesimo importo nelle classi di dati *accordato*, *accordato operativo* e *utilizzato* gli eventuali anticipi tecnici risultanti a fine mese per effetto dello sfasamento temporale tra il momento dell'accredito dell'esercente e il rimborso da parte del cliente.

14. Pronti contro termine e riporti attivi

Le operazioni di *pronti contro termine* e di *riporto attivo*¹⁰² – nelle quali il cliente si impegna a riacquistare dall'intermediario, alla scadenza e al prezzo convenuti, le attività finanziarie vendute a pronti – devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi a scadenza*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*.

¹⁰² Devono essere segnalate solo le operazioni della specie che non prevedono l'intervento di una controparte centrale.



Nella classe di dati *utilizzato* va indicato il prezzo corrisposto a pronti dall'intermediario; analogo importo va indicato nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* nei casi in cui, per la particolarità delle operazioni, il fido non sia stato predeterminato.

15. Operazioni in pool

I finanziamenti erogati in pool o prestiti sindacati confluiscono, a seconda della loro natura, nelle categorie di censimento dei crediti per cassa o di firma.

Ciascun intermediario (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare, nella pertinente categoria di censimento, la quota di rischio con la quale partecipa all'operazione; ciò anche nell'ipotesi in cui uno o più partecipanti al pool si impegnino a erogare l'intero importo in caso di inadempimento da parte degli altri intermediari.

Il principio di ripartizione pro quota tra gli intermediari deve trovare applicazione anche nella segnalazione delle garanzie che assistono le operazioni in pool, anche se la garanzia è unica ed è stata rilasciata a favore della banca capofila.

Per i finanziamenti per cassa concessi in pool, l'intermediario capofila e gli intermediari partecipanti devono fornire anche le informazioni rilevate nelle categorie di censimento della sezione informativa.

La segnalazione è dovuta solo se la sindacazione ha esito positivo e il finanziamento è stato oggetto di delibera presso ciascuno degli intermediari aderenti al pool. Se l'intermediario si impegna ad erogare tutto o parte del finanziamento richiesto, deve segnalare il fido concesso nei crediti di cassa, indipendentemente dal perfezionamento della costituzione del sindacato (mandato *Fully o Partially Underwritten*). Nel caso di operazioni di factoring in pool nelle quali l'intermediario capofila abbia assunto la titolarità dell'operazione e tutti i rischi ad essa connessi, la segnalazione dell'importo globale dei crediti acquisiti deve essere effettuata dalla capofila; gli altri intermediari partecipanti al pool dovranno segnalare nella pertinente categoria di censimento i finanziamenti eventualmente concessi alla capofila nell'ambito dell'operazione medesima. Nessuna segnalazione va effettuata nella sezione informativa, né dall'intermediario capofila né dai partecipanti.

RINVII

- Per la definizione delle operazioni in pool, cfr. glossario.



16. Lettere di patronage

Rientrano nel novero delle garanzie censite dalla Centrale dei rischi le sole *lettere di patronage* redatte in forma impegnativa. Esse comportano, infatti, un'obbligazione di garanzia per la società patrocinate, cioè un impegno ad adempiere, anche a semplice richiesta dell'intermediario finanziatore, alle obbligazioni assunte dalla società patrocinate nei confronti di terzi (c.d. lettere di patronage forti). Restano, pertanto, escluse dalla rilevazione le lettere di patronage che abbiano natura meramente dichiarativa.

Le lettere di patronage oggetto di rilevazione confluiscono tra i *crediti di firma* e/o tra le *garanzie ricevute* a seconda che siano state rilasciate o ricevute dall'intermediario segnalante.

Qualora non sia predeterminato il limite massimo dell'impegno assunto dal garante, vanno seguiti i seguenti criteri segnalatici:

- per i crediti di firma, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *utilizzato*;
- per le garanzie ricevute, nella classe di dati *valore garanzia* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *importo garantito*.

17. Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari

La segnalazione delle garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari deve essere effettuata, a nome del beneficiario della garanzia, dall'intermediario (ordinante o ordinato) che assume il rischio dell'operazione.

Nel caso in cui il credito di firma rilasciato sia contro garantito, l'intermediario garante (ordinante o ordinato) deve segnalare detta garanzia tra i crediti di firma a nome dell'intermediario beneficiario. Questi, a sua volta, deve segnalare l'intermediario garante nella categoria di censimento *garanzie ricevute*.

18. Apertura di credito documentario all'importazione

Gli impegni assunti dall'intermediario mediante apertura di credito documentario all'importazione vanno segnalati nei *crediti di firma - garanzie connesse con operazioni di natura commerciale*, a nome del cliente-importatore.

Qualora l'intermediario provveda, su richiesta del beneficiario-esportatore, al pagamento anticipato del credito documentario (importo nominale scontato pro soluto),



se il contratto di apertura di credito documentario prevede l'apertura di uno specifico finanziamento all'importazione, la segnalazione tra i crediti di firma non è più dovuta e il cliente-importatore sarà segnalato per cassa con accordato, accordato operativo e utilizzato pari al valore nominale del credito documentario. Ove, invece, il contratto non preveda la sostituzione del credito documentario con un finanziamento, l'importatore continuerà ad essere segnalato nei crediti di firma sino alla scadenza del credito documentario.

19. Inesigibilità dei crediti disposta da Autorità in base a disposizioni di legge

Nel caso di soggetti destinatari di provvedimenti che direttamente o indirettamente determinino l'inesigibilità temporanea del credito erogato dagli intermediari, questi ultimi devono "congelare" l'esposizione debitoria, fermando il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e valorizzando coerentemente la variabile "stato del rapporto" dei crediti per cassa. Più in generale, la valutazione complessiva del cliente e la conseguente classificazione della qualità del credito non potrà essere peggiorativa.


Gli eventuali pagamenti effettuati durante il periodo in discorso comportano l'adeguamento degli importi segnalati in modo da riflettere l'effettiva e migliore situazione complessiva del cliente.

19.1 Usura

Nel caso di soggetti destinatari di provvedimenti di sospensione dei termini di pagamento disposti dalla Procura della Repubblica a favore delle "vittime di usura", ex art. 20 l. 44/99, gli intermediari devono tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti – sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista) – ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. Coerentemente, per l'intero periodo di efficacia del provvedimento sospensivo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile "stato del rapporto" dei crediti per cassa. Più in generale, la valutazione complessiva del cliente e la conseguente classificazione dei crediti non potrà essere peggiorativa.

Nella valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, gli intermediari devono tener conto della peculiare condizione di "vittima dell'usura" riconosciuta; pertanto, anche se il provvedimento di sospensione non determina automaticamente una migliore qualificazione finanziaria, a far data dalla sospensione, gli intermediari segnalanti devono riconsiderare la classificazione di rischio del cliente.

Gli effetti segnaletici, in linea con le previsioni di legge, decorrono dalla data dell'evento lesivo. Ove l'informazione su tale data non sia disponibile, gli effetti sospensivi decorrono dalla data di adozione del provvedimento della Procura della Repubblica ex art. 20 l. 44/99.



La sospensione – anche ove riguardante specifiche procedure esecutive a carico della “vittima di usura” – ai fini delle segnalazioni di Centrale dei rischi ha una “valenza di portata generale” nei confronti della totalità degli intermediari segnalanti e delle posizioni di rischio oggetto di segnalazione, in virtù del riconosciuto status di “vittima di usura” del cliente. In un’analoga ottica di *favor* per la “vittima di usura”, nel caso di reiterazione di provvedimenti, gli effetti della sospensione devono dispiegarsi sulle segnalazioni in via estensiva e continuativa, includendo gli eventuali intervalli tra i periodi di efficacia dei provvedimenti stessi.

19.2. Codice Antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159)

Gli artt. 20 e 24 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 prevedono che, al ricorrere di specifiche circostanze, il Tribunale ordini il sequestro dei beni (incluse le aziende) della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e disponga la confisca dei beni sequestrati. A tutela dei diritti dei terzi, l’art. 52 statuisce che “la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriori al sequestro”, al ricorrere di alcune condizioni che devono essere accertate in sede giudiziale¹⁰³.

La classificazione della posizione tra le sofferenze non può scaturire dalla mera notizia dell’eventuale e/o probabile instaurazione di un procedimento di prevenzione, ai sensi del d.lgs. 159/11, nei confronti del soggetto debitore, ma è il risultato di una valutazione da parte dell’intermediario dello stato d’insolvenza e quindi della complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore.

Gli intermediari devono considerare che, al provvedimento di sequestro o confisca dell’intero patrimonio del debitore, consegue l’inesigibilità dei crediti dagli stessi vantati nei confronti dei soggetti sottoposti a tali misure di prevenzione. Pertanto, dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni e fino all’accertamento giudiziale delle condizioni di cui all’art. 52 del d.lgs. 159/11, gli intermediari devono tener conto della momentanea inesigibilità dei crediti (quota capitale e interessi), ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. Ne consegue che, per tale periodo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile “stato del rapporto” dei crediti per cassa.

Resta ferma, pertanto, la valutazione del cliente effettuata dall’intermediario e presente al momento dell’adozione del provvedimento di sequestro/confisca.

In caso di accertamento giudiziale positivo delle condizioni previste dall’art. 52 del d.lgs. 159/11, i crediti dovranno essere considerati esigibili. Pertanto, dalla data del

¹⁰³ Le condizioni previste sono: l’escussione insoddisfacente del restante patrimonio, il credito non connesso ad attività illecita e, nel caso di titoli al portatore, la prova del rapporto fondamentale da parte del portatore.



provvedimento di accertamento, gli intermediari riapplicheranno gli ordinari criteri segnalatici previsti dalla normativa di Centrale dei rischi.

In caso di accertamento giudiziale negativo delle condizioni previste dall'art. 52 del d.lgs. 159/11, i crediti dovranno essere considerati definitivamente inesigibili. Pertanto, dalla data del provvedimento di accertamento, essi non dovranno più essere segnalati. Nel caso di posizioni a sofferenza, gli intermediari provvederanno, come di norma nei casi di specie, alla valorizzazione della categoria *sofferenze - crediti passati a perdita*.

Con riferimento al caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni organizzati in azienda, l'art. 41 del d.lgs. 159/11 prevede che "il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa". Sono considerati debiti prededucibili, a norma dell'art. 61 del citato d.lgs. 159/11, quelli "così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42".

I finanziamenti concessi alle aziende in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione devono essere segnalati nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa, secondo i criteri generali previsti dalla normativa.

Tali finanziamenti, se riferiti ad aziende già classificate a sofferenza al momento dell'instaurazione del procedimento di prevenzione, devono confluire nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari", in modo da averne distinta evidenza rispetto a quelli in essere antecedentemente al procedimento in discorso. Essi, infatti, in ragione della prededucibilità, sono assimilabili ai finanziamenti concessi ad organi della procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione.


20. Domanda di concordato preventivo (cd. "concordato in bianco" e "concordato in continuità")

A partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo "in bianco" sino all'omologa dello stesso, le esposizioni del "debitore concordatario" devono essere classificate tra le *inadempienze probabili*¹⁰⁴.

Fanno eccezione le ipotesi in cui:

- a. ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell'ambito delle sofferenze;

¹⁰⁴ Per la definizione di "inadempienze probabili" cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti", Avvertenze Generali.



- b. l'esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Detti criteri segnaletici sono volti a non frapporre ostacoli all'eventuale risanamento dell'impresa, in considerazione dell'attenuata disponibilità d'informazioni nel periodo intercorrente tra la domanda di concordato "in bianco" e la conoscenza dell'evoluzione della proposta.

Per elementi *oggettivi nuovi* devono intendersi circostanze:

- sopravvenute rispetto alla data di deposito della domanda di concordato e la cui conoscenza sia intervenuta durante la procedura (a far data dal deposito della domanda sino all'omologa del concordato),
- ritenute idonee dall'intermediario segnalante a determinare l'inadempimento o l'annullamento del concordato (es: dolosa alterazione della situazione patrimoniale dell'impresa nonché la dolosa sottrazione ovvero la dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo).

Non possono essere considerati *elementi oggettivi nuovi*, circostanze:

- coincidenti con il contenuto stesso della proposta concordataria (es. inadeguatezza della percentuale di soddisfo),
- connesse con l'iter procedurale previsto per il concordato (es: il "differimento del termine" concesso dal giudice al debitore per la definizione della proposta),
- dipendenti dalle valutazioni effettuate da altri intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi (es: l'appostazione a sofferenza effettuata da altro intermediario),
- legate ad iniziative finalizzate al risanamento dell'impresa (es: richiesta del debitore di "nuova finanza").

Sulla base degli esiti della domanda di concordato (mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione), la classificazione dell'esposizione va di conseguenza modificata secondo le regole segnaletiche ordinarie.

RINVII

- Per i criteri di segnalazione delle *inadempienze probabili*, cfr. cap. II, sez. 3, par. 9.

21. Domanda di procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento per il debitore non assoggettabile a fallimento¹⁰⁵

Ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento non aventi finalità liquidatoria¹⁰⁶ si applicano i medesimi criteri indicati per il concordato preventivo. In particolare, a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione

¹⁰⁵ Cfr. procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

¹⁰⁶ In particolare, la procedura di composizione mediante accordo e il piano riservato al consumatore.



della domanda di ammissione, le esposizioni del “debitore sovraindebitato” devono essere classificate tra le *inadempienze probabili*¹⁰⁷.

Come nel caso previsto al paragrafo precedente, fanno eccezione le ipotesi in cui:

- a. ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell’ambito delle sofferenze;
- b. l’esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

RINVII

- Per i criteri di segnalazione delle *inadempienze probabili*, cfr. cap. II, sez. 3, par. 9.

22. Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento

La normativa vigente sui ritardi di pagamento prevede la cancellazione degli sconfinamenti segnalati a seguito del ritardo di pagamento di una rata relativa ad un finanziamento a rimborso rateale, quando la regolarizzazione avviene entro i 60 giorni successivi¹⁰⁸.

In particolare l’intermediario, decorsi 6 mesi dall’avvenuta regolarizzazione, deve rettificare gli importi precedentemente segnalati portando il valore dell’utilizzato in linea con quello dell’accordato operativo e dell’accordato.

La cancellazione dello sconfinamento è dovuta solo con riferimento alla prima rata regolarizzata con ritardo; con riferimento alle medesime persone fisiche o giuridiche, non devono essere cancellati gli sconfinamenti relativi a ritardi di pagamento successivi alla prima regolarizzazione¹⁰⁹.

RINVII

- Per la segnalazione delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei “rientri” degli sconfinamenti persistenti, cfr. cap. II, sez. 5, par. 3.

¹⁰⁷ Per la definizione di “inadempienze probabili”, cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”, Avvertenze Generali.

¹⁰⁸ Cfr. comma 3, art. 8-bis, d.l. 70/2011.

¹⁰⁹ Cfr. comma 4, art. 8-bis, d.l. 70/2011.



23. Prestito Ipotecario Vitalizio (PIV)

Il finanziamento derivante dall'operazione di prestito ipotecario vitalizio¹¹⁰ deve essere segnalato a nome del soggetto finanziato, nella categoria di censimento *rischi a scadenza*, con *durata originaria* "superiore a 5 anni" e valorizzando la variabile di classificazione *tipo garanzia* con "ipoteca interna".

Alla data di accensione del finanziamento gli importi dell'*accordato*, *accordato operativo* e *utilizzato* sono pari all'ammontare del credito erogato. Successivamente, nell'ipotesi in cui sia previsto il rimborso in un'unica soluzione (rimborso integrale) alla morte del soggetto finanziato o al verificarsi degli altri eventi previsti dalla legge, gli importi aumenteranno in ragione della capitalizzazione degli interessi. Ove sia stato concordato, sin dalla stipula del contratto, il rimborso graduale degli interessi e delle spese, l'*utilizzato* terrà conto delle eventuali rate scadute e in mora.

Al verificarsi dell'evento morte o di altro evento che comporta il rimborso del finanziamento, gli intermediari continueranno a segnalare il credito a nome del soggetto finanziato e, per i successivi 12 mesi, terranno conto della momentanea inesigibilità del credito (quota capitale e interessi) ai fini della quantificazione degli importi da segnalare, del computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e della valorizzazione della variabile *stato del rapporto*. Decorsi i 12 mesi, ove il finanziamento non sia rimborsato, gli intermediari valorizzeranno l'*accordato* e l'*accordato operativo* a zero e l'*utilizzato* con un importo pari al debito residuo (comprensivo della quota capitale e di quella interessi e di ogni altra spesa dovuta).

24. Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).


Il finanziamento derivante dall'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)¹¹¹ deve essere segnalato nei rischi autoliquidanti, avendo l'operazione una fonte di rimborso predeterminata.

Dalla data della delibera, il finanziamento sarà segnalato nella categoria "rischi autoliquidanti" con l'*accordato* e l'*accordato operativo* entrambi pari al valore dell'importo totale del finanziamento e l'*utilizzato* per importi via via crescenti in base all'importo della rendita vitalizia erogata (fino ad eguagliare il valore dell'*accordato* alla data del pensionamento). Dalla data del pensionamento gli importi del finanziamento si muoveranno come da piano di ammortamento.

Non sarà invece oggetto di segnalazione in CR la garanzia del fondo pubblico, perché avente natura di garanzia *ex lege*; ugualmente non sarà oggetto di segnalazione la garanzia assicurativa.

¹¹⁰ Cfr. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2015, n. 226, in attuazione dell'articolo 1, legge 2 aprile 2015, n. 44 (già regolato dall'articolo 11-quaterdecies del d.l. 203/2005).

¹¹¹ Cfr. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 166 e seguenti.



25. Operazioni di cessioni di credito rifiutate dalla PA - stazione appaltante, in qualità di debitore ceduto.

Nei casi di rifiuto manifestato dalla pubblica amministrazione (PA) - stazione appaltante alla cessione di crediti derivanti da corrispettivo di appalto, concessione o concorso di progettazione, il valore nominale dei crediti acquisiti a nome della PA (debitore ceduto) non deve essere segnalato dall'intermediario cessionario nella categoria di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti in ragione dell'inopponibilità della cessione.

In ragione della validità dell'operazione di cessione tra cedente e cessionario, gli anticipi concessi dall'intermediario, a fronte dei crediti ceduti, sono segnalati a nome del cedente nei rischi autoliquidanti con tipo attività "anticipo s.b.f., anticipi su fatture e altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali".

Alla scadenza dei crediti deve essere effettuata la segnalazione nella categoria di censimento rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del soggetto cedente (qualora questi sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice).

